

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1005-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 1° giugno 1960

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e la Commissione europea dell'energia atomica (Euratom) per l'istituzione di un Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, concluso in Roma il 22 luglio 1959

ONOREVOLI SENATORI. — L'Assemblea parlamentare europea nella sua risoluzione riguardante la sede unica delle istituzioni delle tre Comunità europee (C.E.C.A., C.E.E., C.E.E.A.) ha ammesso che alcune istituzioni come la Corte di giustizia, il Centro comune di ricerche e l'Università potevano avere sedi diverse. A seguito di questa decisione il Governo italiano si è adoperato affinché trovassero sede in Italia l'Università europea ed il Centro comune di ricerche.

Le trattative per ottenere il Centro comune di ricerche furono iniziate nel 1958 in concorrenza ad analoghe richieste fatte da parte olandese, belga e francese. La Commissione dell'Euratom alla quale spetta, a norma del Trattato, di decidere il sito più adatto come sede del Centro comune di ricerche esaminò le varie offerte ed effettuò un viaggio per studi ed esami sul posto nonchè per contatti con i diversi Governi interessati.

Il risultato di questi studi e contatti fu che non era possibile, cosa del resto prevista dal Trattato, articolo 8, costituire un unico centro di ricerche nel quale dovesse effettuarsi tutto lo sviluppo del programma quinquennale previsto dal Trattato stesso (art. 215), ma che fosse necessario procedere all'assegnazione di ricerche in particolari campi mediante contratto con diversi Istituti specializzati.

Restava però la necessità di stabilire la sede principale del Centro, quella che dovrà accentrare la ricerca generale, la elaborazione dei dati particolari che perverranno dagli altri Centri e dei risultati delle ricerche affidate per contratto nonchè la diffusione dei risultati conseguiti. La Commissione dell'Euratom tra le proposte fattele dava la preferenza a quella italiana in quanto il terreno offerto dall'Italia in prossimità del Centro nazionale di Ispra aveva le caratteristiche geografiche, industriali e di ambientazione più adatte.

Nel corso delle trattative apparve che lo Euratom, per poter iniziare l'attuazione del programma di ricerche nei termini previsti dal Trattato, non poteva cominciare a costruire *ex novo*, ma che doveva potenziare

uno dei Centri nazionali già esistenti. Infatti poichè la costruzione di immobili, di laboratori, di apparecchiature avrebbe richiesto molti mesi, se non qualche anno, il programma di ricerche comune avrebbe dovuto attendere tale tempo prima di iniziare la sua attuazione.

Tenuto conto che l'interesse comune di iniziare tempestivamente e portare a termine le ricerche previste dal Trattato è anche interesse italiano, il Governo italiano accettò di trattare la trasformazione del Centro nazionale di Ispra in Centro comunitario. Si trattava di acquisire all'Italia il Centro comune di competenza generale che sarà il punto di incontro delle maggiori autorità scientifiche nel settore atomico e che sarà il centro di irradiazione non soltanto delle conoscenze che vi saranno acquisite, ma anche delle conoscenze ottenute da altri Centri.

Le norme tecniche sono frutto di accurato studio anche da parte del Comitato nazionale per le ricerche nucleari, esse, come vedremo, conciliano gli interessi della Comunità con i nostri particolari interessi.

L'Accordo firmato a Roma il 22 luglio 1959, è completato da sei allegati *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*.

Nel preambolo viene ricordato che secondo l'articolo 8 del Trattato dell'Euratom la Commissione ha la responsabilità esclusiva di istituire un Centro comune di ricerche nucleari, viene messa in rilievo l'intenzione del Governo italiano di non rallentare i suoi sforzi sul piano nazionale nel settore nucleare ma di intensificare il proprio programma di ricerche nonostante l'istituzione del Centro comune sul territorio italiano.

Con l'articolo 1 si mette a disposizione dell'Euratom il Centro di studi nucleari di Ispra e il terreno nel quale esso sorge per 99 anni con il canone annuo simbolico di una unità di conto, facendo ricorso ad una formula tradizionale specialmente nelle transazioni internazionali.

L'articolo 2 stabilisce l'obbligo per la Commissione di concentrare nel Centro la parte più importante del programma di ricerche precisate nell'Allegato V del Trattato dell'Euratom e che per disposizione dell'articolo 215 dovrà essere eseguito nel termine

di 5 anni dell'entrata in vigore del Trattato stesso cioè entro il 31 dicembre 1962.

Le attività che verranno esercitate nel Centro comune di Ispra in questo periodo sono elencate nell'Allegato C dell'Accordo (documentazione e informazione - insegnamento specializzato - tecnologia dei reattori di potenza - ricerca relativa agli strumenti destinati all'industria nucleare, alla chimica delle materie prime o lavorate, alla chimica dei reattori). Lo stesso allegato C precisa che il Centro comune continua con priorità l'esecuzione dei programmi attuali del Comitato nazionale delle ricerche nucleari in stretto collegamento con i gruppi di ricercatori italiani.

L'articolo 3 stabilisce che il trasferimento del Centro di Ispra all'Euratom avverrà per gradi. Le modalità del trasferimento sono precisate negli allegati A, B dell'Accordo stesso e costituiscono una tutela di interessi italiani.

È previsto un periodo transitorio di 30 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo al momento del trasferimento definitivo. Il direttore italiano del Centro resta in carica fino alla nomina di quello della Comunità che avverrà dopo sei mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo. La condotta del reattore Ispra-1 sarà sotto la responsabilità del personale italiano durante i due anni successivi cioè fino alla fine del periodo transitorio. Anche nell'allegato A è dichiarato che il programma italiano (che interessa la fisica dei neutroni, la fisica allo stato solido ed il calcolo relativo ai reattori e la metallurgia) avrà la priorità nel programma comune che sarà elaborato da un Comitato misto paritetico di rappresentanti del C.N.R.N. e di rappresentanti dell'Euratom. I diritti del personale attualmente impiegato nel Centro italiano di Ispra sono stati particolarmente tutelati. Infatti per essere trasferiti al Centro comune è necessario « l'accordo tra il personale interessato, il C.N.R.N. da cui attualmente dipendono e l'Euratom ». Vengono così conciliati gli interessi del personale, gli interessi della ricerca italiana e gli interessi dell'Euratom.

ONERI FINANZIARI

Gli articoli 4 e 5 fissano gli oneri finanziari che l'Accordo impone all'Italia. Attualmente il Centro nazionale non è ancora completo; parte delle installazioni fisse e degli immobili devono ancora essere costruite per completare il primitivo progetto.

Il Governo italiano si impegna a completare la costruzione di tali impianti fissi ed immobili (laboratori, aule per l'insegnamento, eccetera) secondo uno scadenziario (Allegato B) che termina 26 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, in modo da consentire il lavoro nel Centro di 1.500 persone alla data del 31 dicembre 1962 (Allegato D).

Il proseguimento delle costruzioni avverrà secondo piani che verranno predisposti dalla Commissione dell'Euratom con il concorso del Comitato nazionale per le ricerche nucleari che aveva già studiato il programma primitivo.

Degno di particolare rilievo è il fatto che è fissata la cifra limite della spesa a carico del nostro bilancio in 9 milioni di unità di conto, pari a 5 miliardi e mezzo di lire. Tale somma non dovrà essere spesa in un solo esercizio finanziario ma potrà essere divisa in più esercizi uniformandosi allo scadenziario previsto negli allegati B e D.

Le spese inerenti all'esecuzione dell'accordo nella misura sopra indicata faranno carico sul contributo statale stanziato a favore del C.N.R.N. con il disegno di legge n. 940 sull'impiego pacifico dell'energia nucleare che prevede un onere complessivo di 80 miliardi di lire da suddividersi in cinque esercizi finanziari.

L'articolo 6 dell'Accordo impegna il Governo italiano a fornire in fitto al personale del Centro ed alle loro famiglie gli alloggi occorrenti alle normali condizioni di mercato. A detti alloggi provvederà il C.N.R.N. mediante finanziamento da ottenere da qualche Istituto di Credito, senza alcun contributo da parte dello Stato. Poichè si tratta di alloggi che dovranno dare un reddito il finanziamento per la costruzione non rappresenta un vero e proprio onere. Circa il tipo e la

ubicazione degli alloggi verrà deciso di comune accordo tra Commissione e C.N.R.N.

L'articolo 7 ed il relativo allegato fissano gli oneri finanziari a carico dell'Euratom. Questi oneri a tutto il dicembre 1962 sono valutati a 24 milioni di unità di conto pari a 14 miliardi e mezzo di lire per impianti, attrezzature scientifiche, eventualmente immobili. Inoltre l'Euratom deve sostenere le spese per il personale che sono valutate, fino a tutto dicembre 1962, a 16 milioni di unità di conto pari a circa 10 miliardi di lire.

Ne risulta che da parte italiana si partecipa con 9.000 unità di conto di spese nuove e con 6.000 unità di conto costituite dal valore attribuito agli investimenti già effettuati per il Centro di ricerche nucleari di Ispra (totale circa 10 miliardi) mentre l'Euratom dovrà sostenere le spese di 40 milioni di unità di conto pari a 25 miliardi di lire.

Questi 25 miliardi spesi in Italia entro il 1962 costituiscono una notevole contropartita. Inoltre si deve tener presente, che mentre il nostro onere diretto termina il 31 dicembre 1962, l'Euratom continuerà i propri investimenti anche per il futuro essendo ovvio che il Centro continuerà ad esistere e a svilupparsi.

In altre parole il contributo speciale dell'Italia è di aver trasferito all'Euratom il Centro di Ispra valutato 4 miliardi e mezzo di lire, e di spendere ancora per il completamento del Centro, in circa 2 anni, altri 5 miliardi e mezzo di lire, ma in compenso si ottiene come contropartita che sul territorio italiano vengano erogati dall'Euratom 25 mi-

liardi di lire entro il 1962 e tanti altri miliardi della Comunità negli anni successivi, senza contare i vantaggi anche economici indiretti che derivano per il sorgere ad Ispra di un Centro di incontri di tecnici e di scienziati europei e non solo europei.

L'articolo 8 prevede la conclusione di accordi particolari per regolare:

1) Le modalità di applicazione al personale del Centro delle disposizioni vigenti sulle immunità e privilegi del personale della Comunità, sul regime fiscale degli emolumenti, sul regime doganale dei prodotti materiali che saranno impiegati nel Centro comune;

2) L'applicazione delle norme sanitarie e di sicurezza degli impiegati;

3) L'applicazione delle norme per la tutela del segreto;

4) Il regime dei rapporti di lavoro per alcune categorie del personale assunto dal Centro Comune.

Queste materie sono regolate dall'allegato F che in tal modo integra l'Accordo.

Ritengo che il Senato, sensibile oltre che agli interessi materiali del popolo italiano anche all'opportunità di riaffermare la continuità delle nostre alte tradizioni culturali e scientifiche, vorrà dare la sua approvazione all'Accordo tra il Governo italiano e la Commissione dell'Euratom per l'istituzione di un Centro Comune di ricerche nucleari di competenza generale.

SANTERO, *relatore*

ALLEGATO

PARERE DELLA COMMISSIONE FINANZE E TESORO

La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per quanto riguarda la copertura finanziaria.

Fa presente tuttavia alla Commissione di merito che da parte di qualche Commissario è stato fatto presente che sarebbe stato preferibile che il Centro comune sorgesse indipendentemente da quello di Ispra. È stato anche sollevato qualche dubbio sui vantaggi di ordine economico-finanziario che in realtà non sarebbero quelli che ha prospettato la relazione che precede il disegno di legge.

BERTONE

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo fra il Governo italiano e la Commissione dell'energia atomica per l'istituzione di un Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, concluso in Roma il 22 luglio 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'esecuzione dello Accordo di cui agli articoli precedenti saranno fronteggiati con i contributi autorizzati a favore del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.) con l'articolo 17 della legge sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.